



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

**Ufficio federale di giustizia UFG**  
Ambito direzionale Diritto privato  
Ufficio federale dello stato civile UFSC

# Processo UFSC

n. 32.2 del 15 dicembre 2004 (Stato: 1° gennaio 2013)

## **Matrimonio celebrato in Svizzera**

Operazione «Matrimonio»

# **Matrimonio in Svizzera**


<b>0</b>	<b>Visione sistematica</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Preparazione</b>	<b>5</b>
1.1	Ripresa dei dati della procedura preparatoria	5
1.1.1	Verifica dei dati	5
1.1.2	Autorizzazione alla celebrazione del matrimonio	5
1.2	Preparazione dei documenti	5
1.2.1	Conferma del matrimonio	5
1.2.2	Certificato di famiglia	5
1.2.3	Atto di matrimonio	6
<b>2</b>	<b>Celebrazione del matrimonio</b>	<b>6</b>
2.1	Luogo del matrimonio	6
2.2	Disposizioni speciali	7
2.3	Firma della conferma del matrimonio	7
<b>3</b>	<b>Documentazione</b>	<b>8</b>
3.1	Matrimonio	8
3.2	Dati dei figli in comune	8
<b>4</b>	<b>Comunicazioni ufficiali</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Rilascio di estratti del registro</b>	<b>9</b>
5.1	Atto di matrimonio	9
5.2	Estratto del registro dei matrimoni (CIEC)	9
5.3	Certificato di famiglia	9
<b>6</b>	<b>Archiviazione dei documenti giustificativi</b>	<b>9</b>
6.1	Conferma di matrimonio	9
6.2	Corrispondenza	9
6.3	Atti della procedura preparatoria	10

### Tabella delle modifiche

<b>Modifica dal 1° gennaio 2011</b>	<b>Nuovo</b>
Tutto il processo	Articolo modificato in base alla nuova revisionata OSC in vigore dal 1° gennaio 2011.
Numero 1.1.1	Nuovo secondo capoverso.
Numero 4	Precisazione dei dati.

<b>Modifica dal 1° gennaio 2013</b>	<b>Nuovo</b>
Numero 1.1.1	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 3.1	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 4	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.

## 0 Visione sistemica



### 1 Preparazione

- 1.1 Ripresa dei dati della procedura preparatoria
  - 1.1.1 Verifica dei dati
  - 1.1.2 Autorizzazione alla celebrazione del matrimonio
- 1.2 Preparazione dei documenti
  - 1.2.1 Conferma del matrimonio
  - 1.2.2 Certificato di famiglia
  - 1.2.3 Atto di matrimonio

### 2 Celebrazione del matrimonio

- 2.1 Luogo del matrimonio
- 2.2 Disposizioni speciali
- 2.3 Firma della conferma del matrimonio

### 3 Documentazione

- 3.1 Matrimonio
- 3.2 Dati dei figli in comune

### 4 Comunicazioni ufficiali

### 5 Rilascio di estratti del registro

- 5.1 Atto di matrimonio
- 5.2 Estratto del registro dei matrimoni (CIEC)
- 5.3 Certificato di famiglia

### 6 Archiviazione dei documenti giustificativi

- 6.1 Conferma di matrimonio
- 6.2 Corrispondenza
- 6.3 Atti della procedura preparatoria

## 1 Preparazione

### 1.1 Ripresa dei dati della procedura preparatoria

#### 1.1.1 Verifica dei dati

I dati della procedura preparatoria vengono ripresi nel sistema in vista della documentazione del matrimonio. Inoltre i dati relativi al domicilio degli sposi, così come il cognome scelto, devono essere controllati.

Per le persone che non possiedono la cittadinanza svizzera, deve essere esaminata la **legalità** del loro soggiorno in Svizzera **al momento del matrimonio** (art. 98 cpv. 4 CC; 67 cpv. 2 OSC). Si applicano le direttive n. 10.11.01.02 del 1° gennaio 2011 sulla prova della legalità del soggiorno e sulla comunicazione alle autorità competenti in materia di migrazione.

#### 1.1.2 Autorizzazione alla celebrazione del matrimonio

Se la procedura preparatoria è stata espletata da un altro ufficio di stato civile, i dati sono a disposizione, su richiesta, per l'allestimento dei documenti in un altro circondario dello stato civile. I fidanzati producono l'autorizzazione per la celebrazione del matrimonio (art. 70 cpv. 3 OSC). Questo documento (modulo 3.0.3) facilita il contatto con i fidanzati e la preparazione del matrimonio nel luogo da loro stessi liberamente scelto (art. 70 cpv. 1 OSC). L'ufficio dello stato civile deve ritirare il modulo e aggiungerlo alla documentazione. Nessun emolumento viene percepito per la richiesta dei dati.

### 1.2 Preparazione dei documenti

#### 1.2.1 Conferma del matrimonio

L'ufficio dello stato civile del luogo prescelto per la celebrazione del matrimonio rilascia la conferma del matrimonio (modulo 3.0.2) in base alla procedura preparatoria chiusa e ai dati documentati nel sistema.

I testimoni scelti dai fidanzati devono venir menzionati nel documento. Se interviene una modifica riguardo alle persone designate come testimoni nel documento, si deve aggiungere una nota e tenerne conto per una documentazione ulteriore.

#### 1.2.2 Certificato di famiglia

Per ragioni organizzative il certificato di famiglia (modulo 7.4) può essere redatto prima della celebrazione del matrimonio e della sua documentazione.

L'ufficio dello stato civile deve badare a che il documento non venga utilizzato prima del matrimonio. Viene d'abitudine rilasciato agli sposi subito dopo la celebrazione del matrimonio.

Se il matrimonio viene annullato o rinviato a un altro giorno, il documento preparato deve essere distrutto o invalidato e, all'occorrenza, allestito nuovamente. La distruzione del documento preparato deve, a prova dello svolgimento dell'operazione, figurare nei documenti giustificativi.

Il ritiro del certificato di famiglia non è obbligatorio. Questo documento può venire rilasciato, su richiesta, a ogni coniuge che lo desidera. Serve come prova verso l'autorità e i servizi amministrativi.

### 1.2.3 Atto di matrimonio

Per motivi organizzativi l'atto di matrimonio (modulo 3.1.2 o CIEC 3.80) può già essere allestito prima della celebrazione del matrimonio e della sua documentazione.

L'ufficio dello stato civile deve badare a che tale documento non venga utilizzato prima della celebrazione del matrimonio. Su richiesta (a pagamento) l'atto viene consegnato ai coniugi al più presto a matrimonio avvenuto o successivamente inviato per posta.

Se il matrimonio viene annullato o rinviato, i documenti preparati vanno distrutti o invalidati e se del caso allestiti nuovamente. All'occorrenza, l'avvenuta distruzione va indicata nei documenti giustificativi a prova dello svolgimento dell'operazione.

Gli sposi possono richiedere più esemplari dell'atto di matrimonio, che possono loro servire nei rapporti con le autorità e i servizi amministrativi.

## 2 Celebrazione del matrimonio

### 2.1 Luogo del matrimonio

Il nome del comune in cui si trova il locale dei matrimoni o il territorio dove il matrimonio è stato celebrato in extremis viene documentato come luogo del matrimonio.

Il locale ufficiale dei matrimoni è di norma ubicato nella sede dell'ufficio dello stato civile. Possono comunque essere previste più sale all'interno di uno stesso circondario. Se l'ufficio dello stato civile ha la propria sede amministrativa in un comune che dispone di più locali appositi, non è ammesso specificare l'ubicazione del locale usato nella documentazione del luogo del matrimonio.

Il matrimonio può, in via eccezionale, venir celebrato in un altro locale se si tratta di un **matrimonio in extremis** o se manifestamente non si può esigere dai fidanzati che si rechino di persona nel locale dei matrimoni (art. 70 cpv. 2 OSC).

## 2.2 Disposizioni speciali

I collaboratori degli uffici dello stato civile e i loro ausiliari, in particolare i mediatori linguistici sono tenuti a rispettare l'obbligo di riconsuazione previsto dalla legge (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC).

I fidanzati scelgono due testimoni; essi devono essere maggiorenni e capaci di discernimento. Non vi sono altre condizioni legali. Se i fidanzati lo desiderano, sarà l'ufficio dello stato civile a provvedere ai testimoni.

Il matrimonio viene celebrato pubblicamente (art. 71 cpv. 1 OSC). Per motivi organizzativi l'ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della cerimonia vengono allontanate (art. 72 cpv. 1 OSC).

Più coppie possono essere presenti nella sala dei matrimoni con l'accordo di tutti i fidanzati. Il matrimonio va tuttavia celebrato per ogni coppia individualmente (art. 71 cpv. 2 e 3 OSC). Le coppie possono fungere reciprocamente da testimoni.

La celebrazione del matrimonio non può aver luogo di domenica e nei giorni festivi generali validi per la sede dell'ufficio dello stato civile (art. 72 cpv. 3 OSC). Il diritto cantonale può inoltre prevedere altre restrizioni temporali, in particolare riferite all'ora di celebrazione del matrimonio.

## 2.3 Firma della conferma del matrimonio

Il documento giustificativo preparato per la registrazione della celebrazione (modulo 3.0.2), vale a dire la conferma del matrimonio, deve essere firmato imperativamente **subito dopo la celebrazione del matrimonio** dagli sposi, dai testimoni e dall'interprete coinvolto all'occorrenza per garantire la comprensione. L'ufficiale dello stato civile appone la sua firma unitamente alle altre persone tenute a firmare (art. 18 cpv. 1 OSC).

La conferma del matrimonio deve essere tenuta come pezza giustificativa della celebrazione matrimoniale nel circondario dello stato civile. Questo permette di risalire al comune del circondario in cui il matrimonio è stato celebrato, ma non alla sala dei matrimoni in cui la cerimonia ha avuto luogo (locale dei matrimoni presso la sede dell'ufficio dello stato civile o in una località diversa, ad esempio in caso di matrimonio in extremis).

Il rifiuto di firmare da parte dello sposo o della sposa non ha alcun influsso sulla validità del matrimonio.

Se una persona tenuta ad apporre la propria firma non è in grado di firmare o si rifiuta di farlo, l'ufficiale dello stato civile annota tale circostanza per iscritto nella conferma di matrimonio (art. 18 cpv. 2 OSC).

Se una o ambedue le persone interessate non comprendono il contenuto dell'atto occorre far capo a un traduttore il quale dovrà successivamente apporre la propria firma sul documento. Nel caso di non vedenti il testo viene letto a voce alta.

### **3 Documentazione**

#### **3.1 Matrimonio**

La documentazione del matrimonio comporta l'aggiornamento automatico dei dati degli sposi. Sono inoltre documentati contemporaneamente eventuali effetti del matrimonio sul cognome.

La documentazione non compete obbligatoriamente alla persona che ha celebrato il matrimonio. I motivi di riconsunzione devono tuttavia venire applicati.

#### **3.2 Dati dei figli in comune**

I dati di eventuali figli in comune nati prima del matrimonio vengono aggiornati automaticamente (accertamento della filiazione con il marito della madre prima del matrimonio).

### **4 Comunicazioni ufficiali**

La trasmissione di dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della sposa e dello sposo nonché all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno del figlio comune al momento della celebrazione del matrimonio dei genitori (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC);
- all'Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o in assenza di allacciamento dei Comuni interessati in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni:

- all'ufficio dello stato civile del luogo d'origine (art. 49a cpv. 2 lett. b OSC);
- all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento concerne un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. c OSC) e
- alle autorità nazionali estere della persona interessata sempreché una convenzione internazionale lo preveda (art. 54 cpv. 1 OSC).

Se la nascita di un figlio in comune avvenuta in Svizzera è stata documentata in un registro delle nascite cartaceo, occorre inviare una comunicazione anche all'ufficio dello stato civile del luogo di nascita. Esso iscrive nel registro delle nascite un eventuale cambiamento dello stato civile (cognome e cittadinanza) come annotazione marginale o trasmette la comunicazione per l'esecuzione al luogo in cui è tenuto il registro delle nascite.



Sono fatti salvi gli altri obblighi degli uffici dello stato civile di comunicare e notificare in virtù del diritto federale o cantonale (art. 56 OSC).

## **5 Rilascio di estratti del registro**

### **5.1 Atto di matrimonio**

L'atto di matrimonio (modulo 3.1.2) è rilasciato su richiesta. L'ordinazione dello stesso non è obbligatoria.

### **5.2 Estratto del registro dei matrimoni (CIEC)**

L'estratto del registro dei matrimoni CIEC (modulo 3.80) può essere rilasciato agli sposi che lo desiderano.

### **5.3 Certificato di famiglia**

I coniugi possono richiedere un certificato di famiglia (modulo 7.4). Se sopravvengono cambiamenti nella situazione familiare i coniugi, su richiesta, possono ottenere gratuitamente un certificato di famiglia aggiornato. Essendo un documento privato importante viene rilasciato in una cartella (dietro pagamento di un emolumento) che può servire a conservare anche gli altri documenti importanti relativi alla famiglia.

Il certificato di famiglia documenta la situazione familiare (genitori e figli in comune) nei rapporti con le autorità amministrative.

## **6 Archiviazione dei documenti giustificativi**

### **6.1 Conferma di matrimonio**

L'atto originale firmato, attestante l'avvenuto matrimonio, è un documento giustificativo da custodire. Entro i limiti legali è ammesso rilasciare una copia del documento e consegnarla agli aventi diritto.

### **6.2 Corrispondenza**

La corrispondenza relativa alla celebrazione del matrimonio va conservata nella misura in cui possa risultare rilevante a fini probatori.

### 6.3 Atti della procedura preparatoria

Se la procedura preparatoria al matrimonio è stata condotta dallo stesso ufficio dello stato civile, i relativi atti possono essere archiviati insieme alla conferma di matrimonio.